

CODICE CONDOTTA FORNITORI

1. PREMESSA

Con l'obiettivo di garantire ai propri stakeholder prestazioni improntate all'eccellenza, in termini di soddisfacimento dei requisiti tecnici, di qualità, sicurezza e rispetto dell'ambiente, Milani è impegnata a costruire con i propri fornitori rapporti di partnership che favoriscano la creazione di una catena di approvvigionamento equa e sostenibile. In tale ottica è stato redatto il presente Codice di Condotta che si applica a tutti i fornitori di beni e/o servizi, compresi i subappaltatori, i quali sono tenuti a diffonderlo nell'ambito della propria organizzazione.

2. PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Il Codice riprende i valori e le regole di comportamento contenuti nel Codice Etico della Milani e nella sua Politica Aziendale, reperibili sul sito dell'azienda.

Il Fornitore si impegna al contempo a rispettare tutte le leggi e le norme nazionali e internazionali vigenti applicabili.

Il Fornitore si impegna a fornire informazioni precise e chiare circa i processi e le risorse di cui si avvale ed alle caratteristiche dei prodotti o servizi forniti.

Il rispetto del presente Codice costituisce elemento sostanziale per la valutazione delle performance del Fornitore stesso.

3. ASPETTI SOCIALI

Il Fornitore è tenuto ad impiegare esclusivamente lavoratori aventi i requisiti di legge per l'accesso al lavoro, assicurando un processo di selezione e remunerazione inclusivo e non discriminatorio, nonché la libertà di movimento; si impegna ad assicurare che a tutti i lavoratori vengano garantite pari opportunità e che gli stessi vengano trattati con equità, dignità e rispetto, lungo tutte le fasi del rapporto contrattuale.

Il Fornitore deve rispettare le normative vigenti, i regolamenti, nonché i contratti collettivi di lavoro, assicurandosi che i propri collaboratori ricevano salari dignitosi, equi e regolari.

Il Fornitore deve riconoscere ai propri lavoratori il diritto alla libertà di associazione.

Il Fornitore si impegna a non attuare ed a condannare esplicitamente qualsiasi forma di discriminazione dei lavoratori per ragioni connesse con le origini sociali o etniche, la religione, il genere, l'orientamento sessuale, l'età o qualsiasi altra condizione che possa dare luogo a discriminazione o prevaricazione, molestie o comportamenti inappropriati sul posto di lavoro.

Il Fornitore deve agire in ottemperanza alle vigenti norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e si impegna a offrire ai propri collaboratori un ambiente di lavoro sano e sicuro, deve valutare i rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, con lo scopo di prevenirli e gestirli, identificando ed utilizzando idonei dispositivi di prevenzione e protezione.

Il Fornitore deve formare e sensibilizzare i lavoratori all'adozione di comportamenti sicuri e rispettosi delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

4. TUTELA DELL'AMBIENTE

Il Fornitore è tenuto a rispettare le norme ed i requisiti vigenti in materia ambientale e si impegna a mettere in atto iniziative volte al miglioramento delle proprie prestazioni ambientali.

Il Fornitore deve svolgere le proprie attività utilizzando tutte le risorse (incluse quelle materiali ed energetiche) in modo responsabile attraverso l'utilizzo delle migliori tecnologie che consentano la riduzione degli sprechi e favoriscano il riciclo delle risorse stesse.

Il Fornitore deve assicurare una gestione responsabile e sostenibile dei rifiuti.

5. ETICA E PRATICHE COMMERCIALI

Il Fornitore deve operare nel pieno rispetto della legalità, con trasparenza, integrità e correttezza, attuando tutte le misure necessarie al fine di evitare, qualsiasi forma di frode, corruzione, estorsione indebita e riciclaggio.

Il Fornitore si impegna a non attuare pratiche di mercato illecite o ingannevoli ed a condurre la propria attività in linea con i principi di libera concorrenza.

Il Fornitore deve astenersi dall'offrire, pagare, richiedere, ricevere, accettare direttamente o indirettamente, denaro o altre utilità, allo scopo di ottenere un illecito vantaggio competitivo.

Durante il rapporto contrattuale il Fornitore si impegna a trattare i dati personali e le informazioni acquisite nel rispetto delle leggi in materia di protezione dei dati e riservatezza delle informazioni.

Milani auspica che i propri Fornitori valutino l'impatto delle loro attività economiche sulle comunità locali e ne promuovano l'inclusione attraverso forme di collaborazione eque, trasparenti e durature.

6. RISPETTO DEL CODICE

Il Fornitore ed i suoi collaboratori sono tenuti a segnalare eventuali violazioni al presente Codice di Condotta ed al Codice Etico della Milani.

A tale scopo è stato istituito un canale di comunicazione, tramite una piattaforma informatica, che garantisce l'anonimato del segnalante secondo i requisiti della normativa "Whistleblowing".

I riferimenti e la procedura di utilizzo sono disponibili sul sito aziendale.

Le segnalazioni ricevute saranno gestite nel pieno rispetto della normativa vigente.

Milani si riserva la facoltà di verificare il rispetto da parte del Fornitore dei principi espressi nel Codice attraverso richieste di documentazione o mediante audit in loco.

Nel caso fossero riscontrate non-conformità il Fornitore sarà tenuto ad aprire e gestire le opportune azioni correttive che dovranno essere adeguatamente documentate.

Osnago, 11/05/2026

MILANI SPA
